



CITTA' DI TORINO

SERVIZIO CENTRALE AVVOCATURA

ATTO N. DEL 896

Torino, 21/09/2021

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Convocata la Giunta, presieduta dalla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, sono presenti gli Assessori:

Antonietta DI MARTINO	
Roberto FINARDI	Alberto SACCO
Marco Alessandro GIUSTA	Sergio ROLANDO
Antonino IARIA	Marco PIRONTI
Maria LAPIETRA	

Assenti, per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori:
Francesca Paola LEON - Alberto UNIA

Con l'assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO.

OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA CITTA' AVANTI IL TRIBUNALE DI TORINO SEZ. LAVORO QUALE LITISCONSORTE NECESSARIO NEI GIUDIZI RIUNITI RGL NN. 3044/2019 E 3221/2020.

Con ordinanza per l'integrazione del contraddittorio ex art.102 c.p.c. del 28 luglio 2021 - notificata al Comune di Torino in data 4 agosto 2021 - nelle cause riunite RGL 3044/2019 e 3221/2020 (*omissis omissis* contro Regione Piemonte e contro *omissis*), avanti il Tribunale di Torino - Sez. Lavoro - il Giudice del giudizio in oggetto ha ordinato "*la chiamata in causa, quale litisconsorte necessario nei giudizi riuniti, del Comune di Torino,..... per l'udienza che fissa al 3 novembre 2021 ore 15*".

Considerando che l'ordine di integrazione del contraddittorio, con chiamata quale litisconsorte necessario dell'Ente risulta motivato dall'esigenza di "*consentire – in caso di accoglimento delle domande proposte dall'omissis – l'esecuzione della sentenza, che non può avvenire (sia per quanto riguarda la posizione della ricorrente sia per quanto riguarda quella dell'omissis) in caso di non opponibilità del giudicato al Comune di Torino*" e che la partecipazione del Comune di Torino è

ritenuta necessaria affinché l'emananda sentenza costituisca titolo per l'esecuzione anche nei confronti dell'Ente;

Visto il parere favorevole della Divisione Personale, alla costituzione della Città nel giudizio in oggetto a tutela degli interessi dell'Ente;

Considerato che la lite in oggetto contrappone *omissis*

Dato atto che l'art. 49 comma 11 dello Statuto della Città, prevede che "...Per esigenze eccezionali, cui non si possa far fronte con l'Avvocatura Comunale, l'esercizio della rappresentanza in giudizio potrà essere conferito a personale professionista esterno";

Visto che sussistono motivazioni di opportunità e di incompatibilità, ai sensi del codice deontologico forense, come evidenziato nella comunicazione del Segretario Generale in data 1 settembre 2021, occorre che la Città si costituisca nel suddetto procedimento, al fine di svolgere tutte le proprie ragioni e difese, e che l'esercizio della rappresentanza in giudizio venga conferito ad un professionista del libero foro, che oltre ai requisiti di professionalità necessari, non si trovi in conflitto di interessi con l'Ente per pregresse cause pendenti nei confronti della Città.

Il professionista in possesso di tali requisiti, individuato dalla Direttrice dell'Avvocatura, è il Prof. Avv. Mario Eugenio Comba, con studio in Torino, Via L. Mercantini n. 6, il quale possiede elevata professionalità ed esperienza per la tipologia di causa.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Visto l'art. 48 comma 11 dello Statuto della Città.;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

1. di autorizzare la Città, in persona della Sindaca, a costituirsi nel giudizio in premessa descritto promosso avanti il Tribunale di Torino, RGL 3044/2019 e 3221/2020 (*omissis* contro Regione Piemonte e contro *omissis*), avanti il Tribunale di Torino - Sez. Lavoro - (G.I. Dott.ssa Lucia Mancinelli), chiamato in causa, quale litisconsorte necessario;
2. di confermare l'individuazione del professionista da officiare nel Prof. Avv. Mario Eugenio Comba, con studio in Torino, Via L. Mercantini n. 6. Al professionista così individuato verrà dato mandato, affinché provveda a tutti gli incumbenti e atti relativi con riguardo ad ogni stato e grado, e con ogni facoltà di legge. Con separato provvedimento si è provveduto a impegnare la relativa spesa.
3. di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Testo Unico, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per esigenze di carattere processuale.

Proponenti:

L'ASSESSORE
Alberto Sacco

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRETTRICE
Donatella Spinelli

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA
Elena Brunetto

LA VICESINDACA
Firmato digitalmente
Sonia Schellino

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
Mario Spoto